



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione VI Servizi postali



LICENZA INDIVIDUALE RILASCIATA

Alla Ditta “Consorzio S.M.B.”

N. 2678/2015

- Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 che ha trasposto la direttiva 97/67/CE del 15/12/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
- Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, riguardante il regolamento relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale e s.m.i.;
- Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 20 aprile 2000, che ha stabilito i contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e s. m. i.;
- Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 che ha dato attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi comunitari;
- Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 recante Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
- Visto il decreto direttoriale 5 febbraio 2015 con il quale sono stati specificati i poteri di firma assegnati ai dirigenti titolari delle divisioni, ai sensi del citato d.m 17 luglio 2014, e sono state altresì attribuite deleghe a favore dei suddetti dirigenti per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi finali;
- Vista la domanda della ditta “Consorzio S.M.B.” pervenuta a questo Ministero il 30/03/2015, prot. n° 0019448 per il rilascio della licenza individuale per la prestazione dei servizi postali rientranti nel servizio universale;
- Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza e le successive integrazioni;



- Visto che la Ditta ha versato il contributo dovuto per istruttoria;
- Ritenuto che la Ditta sia in possesso dei requisiti richiesti;

RILASCIA

Alla ditta "Consortio S.M.B." con sede in Via Alessandro Astesani, 45/E – 20161 Milano (MI) la licenza individuale per la prestazione dei seguenti servizi:

- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
- servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, e successive modificazioni, e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

La Ditta è tenuta ad osservare quanto di seguito specificato.

1. La licenza individuale ha la durata di 6 (sei) anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza.
Qualora la suddetta richiesta non fosse prodotta entro il suddetto termine la licenza si intenderà automaticamente rinunciata con conseguente illegittimità dell'attività eventualmente esercitata ed applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.21 comma 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58.
2. L'attività oggetto della licenza individuale deve avvenire nell'osservanza delle modalità, delle limitazioni, delle condizioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia nonché delle deliberazioni che verranno adottate.
3. La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni concernenti la tutela della riservatezza e della sicurezza della rete postale pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58.
4. La Ditta è tenuta ad osservare il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato.
5. La Ditta è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, ogni modifica al contenuto della domanda di licenza individuale presentata.
6. Il contributo per controlli e verifiche della gestione del servizio offerto è pari all'importo di € 299,00 per la prima sede operativa e di €119,00 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatarî, ubicata nel territorio nazionale. Esso, per il corrente anno, dovrà essere versato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio della presente



licenza individuale, sul conto corrente n. 3338588 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato sezione di Viterbo con l' indicazione della causale del versamento e dell'acquisizione del contributo all'entrata del bilancio dello Stato al capo XVIII, capitolo 2569, art. 14 con bonifico bancario (codice IBAN IT89C076011450000003338588). Per gli anni successivi deve essere versato con le stesse modalità entro il 31 gennaio di ciascun anno o entro il 31 luglio con una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo fino alla data dell'effettivo versamento.

Se la Ditta è titolare anche di autorizzazione generale deve effettuare un solo versamento del contributo annuale per controlli e verifiche.

In caso di mancato pagamento dei contributi e delle relative maggiorazioni, il Ministero segnalerà la violazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'avvio del procedimento sanzionatorio che prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 a € 100.000,00 ai sensi dell'art.21, comma 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.

In caso di mancato pagamento per più annualità il Ministero, su proposta dell'Autorità, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 7-quater del sopracitato art. 21/261.

7. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale non ricavi dalla fornitura di tale servizio e di quelli affidati in esclusiva entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso, la Ditta sarà tenuta a contribuire al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, di cui all'art. 3, comma 12,lett.b) ed all'art.10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, nella misura che sarà determinata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
8. L'Autorità competente, sulla base delle norme vigenti, può effettuare controlli e verifiche sull'esercizio del servizio autorizzato e richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attività oggetto della licenza individuale; il licenziatario è tenuto a dare in ogni momento libero accesso negli uffici, nelle sedi della Ditta o dei mandatarî della medesima, ai funzionari incaricati ed a mettere a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.
9. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle normative vigenti sono applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, ed alla relativa regolamentazione applicativa.
10. La presente licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il previo assenso del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma

13 FEB. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Lirosi